

### Regolamento n.1 del 1 marzo 2013

“Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1”.

#### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento detta norme concernenti il procedimento per la concessione dei benefici finanziari di cui alla legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo).

#### Art. 2 (Destinatari dei benefici finanziari)

1. Possono accedere ai benefici finanziari di cui al presente regolamento i soggetti indicati all'articolo 8, comma 2 della l.r. 17/2004 che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) compartecipazione finanziaria per almeno il trenta per cento del costo totale del progetto. La compartecipazione comprende le risorse proprie del richiedente e i contributi pubblici e privati ad eccezione di quelli regionali e statali;
- b) sede legale e stabile operatività nel territorio regionale da almeno tre anni;
- c) applicazione ai dipendenti e ai collaboratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della normativa vigente;
- d) regolarità nel pagamento degli oneri sociali, assicurativi e fiscali;
- e) avere ottemperato, se beneficiari del contributo regionale previsto nel programma annuale per lo spettacolo di cui all'articolo 7 della l.r. 17/2004 di due anni prima, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1.

2. I soggetti che presentano domanda per i benefici finanziari per la categoria cinema e arti audiovisive di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), oltre alle condizioni di cui al comma 1, devono svolgere la relativa attività nel territorio regionale.

#### Art. 3 (Presentazione della domanda)

1. La domanda per i benefici finanziari di cui al presente regolamento è presentata alla struttura regionale competente in materia di spettacolo secondo il modulo Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere inoltrata entro il 31 marzo di ogni anno, tramite posta elettronica certificata (PEC), a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presentata direttamente presso l'archivio della struttura regionale competente.

3. La presentazione della domanda è stabilita dalla data della trasmissione del messaggio in caso di PEC, dalla data del timbro dell'ufficio postale di accettazione nel caso di raccomandata con ricevuta di ritorno o dalla data del protocollo informatico dell'archivio nel caso di presentazione diretta. Le domande spedite o consegnate oltre la data di cui al comma 2 sono dichiarate inammissibili.

4. Il richiedente deve presentare, pena l'esclusione, un'unica domanda di beneficio finanziario, specificando l'appartenenza ad una delle seguenti categorie e sotto-categorie di riferimento:

- a) cinema e arti audiovisive:
  - 1) festival;

- 2) cineclub e rassegne;
- b) spettacolo dal vivo:
  - 1) festival;
  - 2) danza;
  - 3) teatro produzione;
  - 4) teatro ospitalità;
  - 5) lirica produzione;
  - 6) lirica ospitalità;
  - 7) musica produzione;
  - 8) musica ospitalità;
  - 9) musica corsi e masterclass;
  - 10) musica concorsi.

5. La domanda, compilata utilizzando il modulo Allegato A), è corredata dagli Allegati B), C) ed E) che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La domanda e i relativi allegati sono resi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A) e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'articolo 38 dello stesso d.p.r. 445/2000.

#### Art. 4

##### *(Valutazione delle domande e dei progetti)*

1. La struttura regionale competente in materia di spettacolo verifica la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 ai fini dell'ammissione delle domande pervenute.

2. La struttura regionale competente in materia di spettacolo effettua la valutazione delle domande ammesse sulla base dei dati oggettivi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 attribuendo alle stesse un punteggio pari ad un massimo di sessanta punti su cento.

3. Il Comitato scientifico di cui all'articolo 9 della l.r. 17/2004 effettua la valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3 attribuendo agli stessi un punteggio pari ad un massimo di quaranta punti su cento.

4. Il Comitato scientifico trasmette le risultanze di cui al comma 3 alla struttura –regionale competente in materia di spettacolo al fine della formulazione della graduatoria dei soggetti ammessi ai benefici finanziari.

#### Art. 5

##### *(Criteri di valutazione)*

1. La valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 delle domande per la categoria del cinema e arti audiovisive di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) è effettuata in base ai dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato B), con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto di:

a) relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello umbro in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;

b) relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello nazionale e internazionale in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;

c) contributi da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali: fino ad un massimo di 2 punti;

d) numero di titoli di film presentati: fino ad un massimo di 8 punti;

- e) numero di anteprime nazionali: fino ad un massimo di 6 punti;
- f) numero di ingressi e presenze: fino ad un massimo di 9 punti;
- g) incassi delle proiezioni: fino ad un massimo di 8 punti;
- h) numero di iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza: fino ad un massimo di 5 punti;
- i) rassegna stampa e recensioni a livello regionale, nazionale ed internazionale e/o specialistico in ragione di 2 punti per ciascun livello fino ad un massimo di 6 punti;
- l) numero di persone impiegate a carico del soggetto che presenta la domanda: fino ad un massimo di 5 punti;
- m) oneri sociali versati: fino ad un massimo di 5 punti.

2. La valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 delle domande per la categoria dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) è effettuata in base ai dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato B), con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e tiene conto di:

- a) relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello umbro in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
- b) relazioni con enti e/o organizzazioni e collaborazioni con gli stessi a livello nazionale e internazionale in ragione di un punto per ciascuna di esse: fino ad un massimo di 3 punti;
- c) contributi da parte del Ministero per i Beni e le Attività culturali: fino ad un massimo di 2 punti;
- d) gestione diretta e stabile di una sede per spettacoli: fino ad un massimo di 2 punti;
- e) numero di titoli presentati: fino ad un massimo di 6 punti;
- f) numero di rappresentazioni e/o concerti: fino ad un massimo di 6 punti;
- g) numero di ingressi e presenze: fino ad un massimo di 6 punti;
- h) incassi delle rappresentazioni e/o concerti: fino ad un massimo di 5 punti;
- i) numero di iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza: fino ad un massimo di 5 punti;
- l) attività all'estero: fino ad un massimo di 2 punti;
- j) rassegna stampa e recensioni a livello regionale, nazionale ed internazionale e/o specialistico in ragione di 2 punti per ciascun livello fino ad un massimo di 6 punti;
- m) numero di persone impiegate a carico del soggetto che presenta la domanda: fino ad un massimo di 5 punti;
- n) oneri sociali versati: fino ad un massimo di 5 punti;
- o) numero di artisti residenti in Umbria: fino ad un massimo di 4 punti.

3. La valutazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 3 è effettuata dal Comitato scientifico in base ai dati forniti dai soggetti proponenti nel modulo Allegato C), in riferimento all'attività da svolgere nell'anno di competenza e tiene conto di:

- a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del Piano regionale per lo Spettacolo di cui all'articolo 6 della l.r. 17/2004 : fino ad un massimo di 5 punti;
- b) progetto per l'anno di competenza: fino ad un massimo di 15 punti;
- c) progetto di promozione e formazione del pubblico: fino ad un massimo di 10 punti;
- d) curriculum del direttore artistico: fino ad un massimo di 10 punti.

Art. 6  
*(Erogazione dei benefici finanziari)*

1. I soggetti finanziati presentano una relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, utilizzando l'apposito modulo Allegato D) che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. La relazione è inviata alla struttura regionale competente in materia di spettacolo con le modalità di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda. La mancata trasmissione della relazione comporta l'inammissibilità della domanda per l'anno successivo

2. Il beneficio finanziario è erogato in due soluzioni:

- a) un acconto, pari al settanta per cento del contributo concesso, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale per lo spettacolo di cui all'articolo 7 della l.r. 17/2004;
- b) il restante trenta per cento effettuata la verifica della relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta, da parte della struttura regionale competente in materia di spettacolo.

3. Il contributo è erogato in relazione all'entità delle risorse disponibili, delle quali un massimo del 30% può essere destinato alle iniziative regionali di cui all'art. 7 comma 2 della l.r. 17/04.

Art. 7  
*(Revoca dei benefici finanziari)*

1. La struttura regionale competente in materia di spettacolo dispone la revoca totale o parziale del beneficio finanziario assegnato nei seguenti casi:

- a) dichiarazioni non veritiere emerse dai controlli, anche a campione, effettuati ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/200;
- b) mancata o parziale attuazione delle iniziative preventivate;
- c) mancata trasmissione della relazione artistica e finanziaria sull'attività svolta entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8  
*(Responsabile del procedimento e pubblicazione)*

1. Il responsabile del procedimento di concessione dei benefici finanziari di cui al presente regolamento è il dirigente della struttura regionale competente in materia di spettacolo.

2. Il provvedimento di concessione dei benefici finanziari è pubblicato nel Bollettino ufficiale telematico e nel sito istituzionale della Regione.

Art. 9  
*(Norma transitoria)*

1. Le domande per la concessione dei benefici finanziari inoltrate entro il 28 febbraio 2013 ai sensi del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1 (Disposizioni di attuazione delle legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4) sono valutate con le procedure e le modalità di cui al presente regolamento. Tali domande possono essere oggetto di integrazione tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 10  
(*Abrogazione*)

1. Il regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1 (Disposizioni di attuazione delle legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 8 agosto 2005, n. 4) è abrogato.

Art. 11  
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.